




COMUNE DI SAN POLO D'ENZA
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

P S C

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

(L.R. 24 marzo 2000, n.20 - art.28)



NORME

VERSIONE APPROVATA

Il Sindaco
Ettore GHIELMI

Il Vice Sindaco
Assessore all'Uso e Assetto del Territorio
Giorgio PANCIROLI

Il Segretario Comunale
Anna Messina

Responsabile del progetto:
Roberto FARINA (OIKOS Ricerche Srl)

Gruppo di lavoro OIKOS Ricerche:
Elena Lolli, Francesco Manunza, Corrado Marocci

Collaboratori:
Massimo Bernardelli (analisi attuazione PRG vigente)
Barbara Giovannini, Luca Bertotti (analisi dei centri e degli insediamenti storici)
Antonio Conticello (elaborazioni grafiche)
Concetta Venezia (editing)

Comune di San Polo d'Enza:
Fabio Garlassi
Paola Toniolo

ADOZIONE		APPROVAZIONE	
DELIBERA C.C.		DELIBERA C.C.	
n° 55	del 25/07/2002	n° 25	del 20/05/2003



OIKOS RICERCHE SRL
MAGGIO 2003

PIANO STRUTTURALE COMUNALE - NORME

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Piano Strutturale Comunale
- Art. 2 Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia
- Art. 3 Elaborati costitutivi del P.S.C.
- Art. 4 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale

TITOLO 2 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI DEL TERRITORIO

CAPO 2.A - NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA IN APPLICAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) DEL BACINO DEL PO

- Art. 5 Alveo e reticolo idrografico - Fasce fluviali - Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali
- Art. 6 Aree a rischio idrogeologico perimetrate dal PAI

CAPO 2.B - NORME DI TUTELA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

- Art. 7 Zone di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di corsi d'acqua (art.11b PTCP)
- Art. 8 Invasi e alvei dei corsi d'acqua (art. 12 PTCP)
- Art. 9 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 25 PTCP)
- Art. 10 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 13 PTCP)
- Art. 11 Zone di tutela naturalistica (art. 21 PTCP)
- Art. 12 Zone di tutela agronaturalistica (art. 22 PTCP)
- Art. 13 Tutela dei crinali (art.8 PTCP)
- Art. 14 Tutela del sistema forestale e boschivo (art.9 PTCP)
- Art. 15 Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 comma 1 lettera c) del D.L. 490/1999. (boschi, fiumi e fasce perifluviali)
- Art. 16 Ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
- Art. 17 - Aree di pregio ambientale ai fini della salvaguardia della biodiversità (DPR 357/97)
- Art. 18 Norme relative agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici del territorio

CAPO 2.C - NORME DI TUTELA E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE

TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE E DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE

- Art. 19 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art.15 PTCP)
- Art. 20 Elementi testimoniali dell'impianto storico della centuriazione (art.16 PTCP)
- Art. 21 Altre disposizioni introdotte dal PSC

- Art. 22 Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art.17bis PTCP)
Art. 23 Tutela della viabilità storica e della viabilità storico-panoramica (art.20 PTCP)
Art. 24 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 29 PTCP)

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

- Art. 25 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale
Art. 26 Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie

Capo 3.1 - NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

- Art. 27 Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico
Art. 28 Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica
Art. 29 Deroghe alle norme generali sui centri storici
Art. 30 Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs.490/99 ed edifici di particolare pregio
Art. 31 Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico
Art. 32 Compiti assegnati dal PSC al POC per il sistema insediativo storico

Capo 3.2 - NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO

AMBITI URBANI CONSOLIDATI - AUC

- Art. 33 Definizione e perimetrazione degli AUC
Art. 34 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AUC
Art. 35 Dotazioni di livello locale
Art. 36 Modifiche alle destinazioni entro gli ambiti AUC

AMBITI CONSOLIDATI ESTERNI - AC

- Art. 37 Definizione e perimetrazione degli AC
Art. 38 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti consolidati esterni AC

AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE - AR

- Art. 39 Definizione e perimetrazione degli AR
Art. 40 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR
Art. 41 Ruolo del POC per l'attuazione delle previsioni del PSC entro gli AR
Art. 42 Attuazione degli interventi negli AR
Art. 43 Interventi ammessi per gli ambiti o gli edifici in essi inseriti, non inclusi nel POC

AMBITI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DA RIQUALIFICARE O TRASFERIRE - APR

- Art. 44 Definizione e perimetrazione - Interventi di trasformazione e riconversione

AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - NU

- Art. 45 Definizione e perimetrazione degli NU
Art. 46 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti NU
Art. 47 Attuazione degli interventi negli NU.1
Art. 48 Interventi ammessi per gli ambiti NU.1 o gli edifici in essi inseriti, non inclusi nel POC
Art. 49 Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR, APR, NU attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASP

- Art. 50 Definizioni
- Art. 51 Modalità di attuazione
- Art. 52 Il nuovo polo artigianale-industriale di Barcaccia: caratteristiche e modalità di attuazione
- Art. 53 Aree ecologicamente attrezzate

Capo 3.3 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE - TR

- Art. 54 Classificazione del territorio rurale
- Art. 55 Indirizzi per le aree di valore naturale e ambientale – TR 1
- Art. 56 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – TR.2
- Art. 57 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – TR.3
- Art. 58 Ambiti agricoli periurbani (TR.4)
- Art. 59 Interventi edilizi in ambito rurale

Capo 3.4 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI - DT

- Art. 60 Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi
- Art. 61 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali
- Art. 62 Il polo di attrezzature scolastiche e di servizi urbani a sud del capoluogo
- Art. 63 Progetto speciale per l'ambito "Parco Lido"
- Art. 64 Altri progetti speciali in territorio rurale
- Art. 65 Dotazioni infrastrutturali
- Art. 66 Infrastrutture per la mobilità
- Art. 67 Fasce di rispetto e ambientazione (dotazioni ecologiche e ambientali) - RA
- Art. 68 Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi
- Art. 69 Programmi di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico
- Art. 70 Adeguamento degli impianti di depurazione e dei sistemi fognari
- Art. 71 Adeguamento delle reti gas e acqua

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Piano Strutturale Comunale

1 Il Piano Strutturale Comunale, redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune con riguardo al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

2 Sono in particolare contenuti del PSC:

- la localizzazione e la valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio, e l'indicazione delle soglie di criticità;
- la definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- l'individuazione delle infrastrutture e delle attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
- la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- l'individuazione degli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 20/2000, e la definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendo gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE di cui al comma 2 dell'art.29 della L.R. 20/2000.

3 Il Piano Strutturale Comunale è redatto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e degli strumenti sovraordinati urbanistici e di vincolo, in particolare: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, Vincoli Paesaggistici D.L. 490/1999, Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923.

Art. 2 - Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia

1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le disposizioni del P.R.G. previgente ed ogni altra disposizione incompatibile, nei limiti di cui all'art.41 comma 1 della L.R.20/2000.

2 Ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del PSC l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione in merito:

- all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più

gravosa l'attuazione;

- all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.

Art. 3 -Elaborati costitutivi del P.S.C.

1 Costituiscono elaborati del Piano Strutturale:

- Relazione
- Norme
- Allegato alle norme: Schede relative agli ambiti
- Relazione geologica e Tavole
- VALSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale)
- *Quadro conoscitivo:*
 - A. Sistema economico e sociale
 - B. Sistema ambientale
 - C. Sistema insediativo
 - Allegato 1: Carta dei beni culturali (scala 1:10.000)
 - Allegato 2: Schedatura del patrimonio edilizio dei centri, degli insediamenti, dei complessi e degli edifici isolati di interesse storico
 - D. Sistema della pianificazione

Tavole:

- Tav. 1 – Ambiti e trasformazioni territoriali (3 tavole in scala 1:5.000)
- Tav. 2 – Tutele ambientali e storico-culturali (3 tavole in scala 1:5.000)

2 Costituisce allegato al Piano Strutturale il seguente documento:

Progetto generale di sistemazione e riqualificazione del Parco Lido, presentato in Consiglio Comunale in data 11.02.2002 con Deliberazione n. 15.

3 Costituiscono disposizioni integrative sostanziali al Piano Strutturale le norme sovraordinate urbanistiche e di vincolo, quali: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, Vincoli Paesaggistici D.L.490/1999, Vincolo Idrogeologico R.D.3267/1923.

Dette norme sovraordinate, in caso di discordanza, prevalgono sempre sulle specifiche previsioni di Piano Strutturale.

Art. 4 - Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale

1 In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva:

- il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/20

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.
- Il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art.30 L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC non può modificare i contenuti del PSC.

TITOLO 2 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI DEL TERRITORIO

(Norme riferite alla Tavola 2 del PSC)

CAPO 2.A – NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA IN APPLICAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) DEL BACINO DEL PO

Art. 5 - Alveo e reticolo idrografico - Fasce fluviali - Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1 Le aree individuate come "fasce fluviali" nella Tav.2 del PSC costituiscono l'ambito di applicazione del Titolo II - "Norme per le fasce fluviali" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, ed in particolare degli art.28-32 delle Norme di Attuazione.

2 Le aree individuate come "fascia di deflusso della piena" nella Tav.2 del PSC sono costituite dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita ("fascia A") dall'art.28 delle Norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI); in esse trova applicazione l'art.29 delle Norme di attuazione del PAI;

3 Le aree individuate come "fascia di esondazione" nella Tav. 2 del PSC sono costituite da aree interessate da insediamenti o impianti, soggette nelle condizioni attuali ad inondazione al verificarsi della piena di riferimento (fascia B); in esse trova applicazione l'Art.30 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

4 Le porzioni di territorio individuate come "Area di inondazione per piena catastrofica" nella Tav. 2 del PSC sono costituite da aree che possono essere interessate da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nel PAI (fascia C); in esse trova applicazione l'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

5 Le fasce di cui ai commi 2, 3 e 4, individuate nella Tav.2 del PSC, costituiscono l'ambito di applicazione dell'Art. 39 ("Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica") del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ed in particolare sono soggette agli specifici vincoli e limitazioni finalizzati alla difesa del suolo e alla tutela idrogeologica perseguite dal PAI.

ART. 6 - Aree interessate da condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1 Le aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico, delimitate e classificate dal PAI, sono riportate nella tavola 2 del PSC. In esse trovano applicazione le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo di cui all'art.9 delle Norme di Attuazione del PAI, richiamate ai commi seguenti.

2 Nelle aree interessate da frane attive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3 Nelle aree interessate da frane quiescenti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente

Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4 Alle aree perimetrare nella tav.S.6.a "Carta delle criticità territoriali" del presente PSC come "aree pericolose dal punto di vista della stabilità dei versanti", di cui all'art.17 delle presenti Norme, ed in particolare alle aree di frana attiva e quiescente, si applicano, per le parti al di fuori dei perimetri del PAI di cui al comma 1 del presente articolo (tav. 2 del PSC), le stesse disposizioni riportate ai commi 2 e 3 che precedono.

CAPO 2.B – NORME DI TUTELA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Art. 7 - Zone di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di corsi d'acqua (art.11b PTCP)

1 Nelle tavole 2 del PSC sono individuate le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua come definite nella cartografia del PTCP, per le quali viene recepita la disciplina di tutela definita all'art.11 del PTCP. Tali aree sono inoltre classificate, ai sensi della L.R. 20/2000, come "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico", di cui all'art. A-18 della legge citata.

2 Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

- c. invasi ad usi plurimi;
- d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f. approdi, porti e attrezzature per la navigazione interna, nonché gli insediamenti funzionali e collegati, purché ricompresi nel perimetro dell'area portuale, individuata negli strumenti di settore vigenti, nel rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino;
- g. aree attrezzabili per la balneazione;
- h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree in oggetto qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

3. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente secondo comma non si applica alle strade e agli impianti ed opere di cui alle lettere b), d), e), g) ed h) dello stesso comma, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità di alternativa in conseguenza delle verifiche di cui al precedente 2° comma. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli e comunque che non impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

- d. chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del sesto comma del presente articolo;
- e. infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente settimo comma.

5 Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi secondo, terzo e quarto, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
- b. gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
- c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- d. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- e. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana, e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

6. Le opere di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 5, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dello stesso comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, possono

essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

7. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei corsi d'acqua naturali, nonché dei canali artificiali interessati da appositi progetti di tutela, recupero e valorizzazione individuati dal P.T.C.P. ai sensi dell'art. 29, sono vietate la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) del settimo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone in oggetto, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ricomprese nei seguenti casi:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui all'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in zone aventi le caratteristiche proprie

delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444;

d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n° 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale

Art. 8 - Invasi e alvei dei corsi d'acqua (art. 12 PTCP)

1. Gli "Invasi e alvei dei corsi d'acqua" sono individuati nella Tav.2 del PSC, e rientrando nelle "Aree di valore naturale e ambientale", sono classificati con la sigla TR1.b, ai sensi dell'art.A-17 c.3, lett. c della L.R. 20/2000. Tali aree costituiscono l'ambito di applicazione dell'art.12 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; sono destinate alla funzione idraulica del relativo corpo idrico, a sede delle opere e dei manufatti di regolamentazione idraulica e di infrastrutture di attraversamento, nonché a funzioni naturalistiche e paesaggistiche, loro precipue.

2. In applicazione dell'art.12 del PTCP, in tali aree sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.19 che precede (corrispondenti ai commi 6,7 e 8 dell'art.11 del PTCP), nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 5 dell'art.19 che precede (corrispondente al comma 9 dell'articolo 11 delle Norme del PTCP), fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;

b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali, o comunali, od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio dei natanti

ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;

d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;

e. la realizzazione sui canali artificiali di pianura, con esclusione di quelli di interesse storico, di opere inerenti esigenze idrauliche, igieniche urbanistiche relative ad interventi di modificazione del tracciato, della sagoma, della morfologia;

f. la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.

3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n° 17 per quanto attiene al demanio fluviale e lacuale. Tali disposizioni, in quanto applicabili, valgono anche per le aree non demaniali comprese all'interno delle zone di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 9 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 25 PTCP)

1 Le fasce di tutela di corpi idrici superficiali e sotterranei individuate nella Tav. 2 del PSC costituiscono l'ambito di applicazione dell'art. 25 del P.T.P.C. Esse sono finalizzate alla tutela delle condizioni di elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, onde preservare tali zone da interventi che ne possono compromettere la consistenza delle risorse e la qualità delle acque, nonché alterare la connotazione degli ambiti ambientali e paesistici che storicamente si sono andati ivi definendo.

2. Gli interventi e le attività che vi possono essere esercitati devono tendere ad un armonico rapporto tra processi di trasformazione e salvaguardia delle caratteristiche

proprie delle zone suddette, attraverso il mantenimento della capacità di ricarica degli acquiferi sotterranei e la prevenzione degli inquinamenti del terreno anche accidentali. In tal senso, sia le attività esistenti, sia quelle di futuro insediamento devono tendere ad eliminare, attraverso adeguati accorgimenti tecnologici ogni possibile effetto negativo sulle falde sotterranee e sulle condizioni geomorfologiche presenti in tali zone.

3. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, sono comunque vietati:
 - a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
 - b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775;
 - d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
 - e. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso potabile.
4. Le presenti Norme tutelano inoltre gli ambienti interessati da risorgive o da acquiferi carsici, definendone la salvaguardia attraverso i dettati normativi delle Zone di Tutela Naturalistica (art.23 del Norme del PTCP).

Art. 10 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 13 PTCP)

1. Le aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate nella Tav. 2 del PSC costituiscono l'ambito di applicazione dell'Art. 13 del P.T.C.P., che ne riconosce il particolare interesse sotto l'aspetto morfologico e geomorfologico, ambientale e paesistico-territoriale
2. Nelle aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale si applicano le prescrizioni dei successivi commi, ove non venga diversamente disposto dai Piani Territoriali di Parco elaborati ai sensi della L.R. 11/88 e successive modificazioni.

3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
 - f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del PTCP, ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nelle aree di cui al presente articolo, solo gli strumenti di pianificazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono effettuare previsioni in ordine a:

- a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia

6. Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, nelle zone in cui sia stato ritenuto che gli edifici esistenti non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del quinto comma.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP, può definire nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

8. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto, e settimo, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

9. Le opere di cui alle lettere d) ed e), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c), del comma 8, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, possono essere realizzate

soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.

10. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- f. le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7 dicembre 1978 n° 47 e/o in Piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n° 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, diverse da quelle dell'ottavo comma, oltre alle aree di cui all'undicesimo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale

in essi presenti, in coerenza con elementi caratterizzanti le diverse Unità di Paesaggio.

12. Il Comune in sede di formazione e adozione del PSC e del POC, di loro varianti generali e di varianti aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, provvede, fermo restando le disposizioni della legge regionale 6/9/1993 n° 31, ad adeguare detti strumenti alle presenti disposizioni, nei modi e nei termini anche temporali stabiliti dalle presenti norme.

13. In questo ambito gli interventi edilizi sono regolati dalle norme delle zone agricole con le seguenti limitazioni specifiche:

- interventi per gli usi U 33 e 35, sono ammessi nell'ambito o a potenziamento di centri aziendali esistenti, mentre non è ammessa la realizzazione di nuovi centri aziendali;
- interventi per gli usi U 34 e 36 sono ammessi limitatamente agli edifici esistenti o per il loro ampliamento;
- interventi per l'uso U 28 non sono ammessi.

Art. 11 -Zone di tutela naturalistica (art. 21 PTCP)

1. Le zone di tutela naturalistica individuate nella Tav. 2 del PSC costituiscono l'ambito di applicazione dell'Art. 21 del P.T.C.P.. In tali aree sono consentiti esclusivamente, ove non venga diversamente disposto dai Piani Territoriali di Parco approvati ai sensi della L.R. 11/88 e successive modificazioni o dalle norme delle riserve naturali istituite ai sensi della medesima legge:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione, od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, attuati sulla base di specifici progetti;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista e attuata solamente ove vi sia compatibilità con le finalità di conservazione; sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si preveda la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d. gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente, sui manufatti edilizi esistenti non destinati all'agricoltura;
- e. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

- f. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili all' utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
 - g. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - h. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al quattordicesimo comma dell'articolo 9 del PTCP, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - i. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - l. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano per le aree di nuovo inserimento e alla data di adozione dal P.T.P.R. per quelle già previste dal Piano Regionale che vengano confermate; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - m. le attività escursionistiche;
 - n. gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari;
 - o. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di manutenzione e di adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche del tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute dall'inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico, minimizzazione degli impatti e nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dei luoghi;
 - p. le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché l'adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;
 - q. interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all'adeguamento tecnologico degli impianti ed al miglioramento dell'inserimento ambientale, previa verifica della non interferenza con gli elementi naturali presenti nell'area;
3. Nelle zone di cui al presente articolo, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o

mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali non autoctone.

Art. 12 -Zone di tutela agronaturalistica (art. 22 PTCP)

1. Le zone di tutela naturalistica individuate nella Tav. 2 del PSC costituiscono l'ambito di applicazione dell'Art.22 del P.T.C.P.; esse riguardano aree in cui le caratteristiche di naturalità convivono e si integrano con la presenza antropica, che si esplica principalmente nelle attività legate alla pratica dell'agricoltura, comprensiva di quella agrituristica.
2. Gli interventi e le attività che vi possono essere esercitate, sono finalizzate alla conservazione e al ripristino, là dove necessario, delle componenti naturali e dei relativi equilibri, armonicamente coordinati con l'ordinaria utilizzazione agraria del suolo e con la possibilità di una fruizione dei luoghi a scopo escursionistico e ricreativo, comunque rispettosa delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche presenti in tali zone,
3. Nelle zone di tutela agronaturalistica sono consentite, nel rispetto dei precedenti commi 1 e 2, esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
 - a. gli interventi e attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
 - b. le opere e le reti tecnologiche interratoe necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e in generale a garantire una corretta dotazione di opere di urbanizzazione al servizio degli insediamenti che ricadano nelle zone di tutela agronaturalistica o ai margini della stessa;
 - c. attrezzare aree in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto, se previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - d. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti con possibilità di ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume esistente, in quanto ammessi dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; su tali edifici possono essere previsti, oltre agli usi rurali, di cui alla successiva lettera e), anche altri usi, ad eccezione delle attività produttive che per funzione e/o dimensione sono incompatibili con le finalità del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 40 della L.R. 47/78 e sue modifiche ed integrazioni; per tali edifici non è ammessa destinazione di zona diversa da quella agricola, con eccezione per le destinazioni già esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
 - e. L'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva, qualora di nuovo impianto, l'adeguamento nonché la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti

aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. L'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, devono realizzarsi in coerenza con le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, derivanti dalle specifiche tradizioni locali in materia di edilizia rurale e devono salvaguardare il profilo dei crinali e l'ambiente circostante, valorizzando floristicamente e botanicamente il centro aziendale ed evitando di danneggiare la conformazione morfologica dei luoghi e i beni oggetto di protezione.

f. la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera c) nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e morfologiche dei luoghi e dei beni oggetto di protezione.

g. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al quattordicesimo comma dell'art. 9 delle presenti norme, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive.

h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari, fermo restando l'impossibilità di prevedere aree in aumento all'interno delle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;

l. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali previsioni che si rendessero necessarie per ospitare modifiche di tracciato della viabilità di rango provinciale, regionale o nazionale anche esterne alle aree in oggetto, dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute a elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi;

m. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione, nonché di modesti ampliamenti degli insediamenti cimiteriali esistenti, nel rispetto delle finalità di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.

4. Nelle zone di tutela agronaturalistica non possono in alcun caso essere consentiti, o previsti, l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici, mineralogici, botanici e faunistici nell'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque non tradizionalmente presenti in loco.

5. A tale scopo il RUE e il POC possono individuare le attività ed i manufatti edilizi ritenuti incongrui con le caratteristiche delle zone di tutela agronaturalistica, definendo

le modalità di recupero, o l'eventuale trasferimento delle attività e dei relativi volumi al di fuori delle zone stesse.

6. Nelle zone di tutela agronaturalistica, sempre secondo le finalità previste nei precedenti commi, il comune può inserire nei propri strumenti urbanistici previsioni relative anche alle funzioni di fruizione dei luoghi con finalità escursionistiche, ricreative e ricettive privilegiando il recupero di manufatti edilizi esistenti : l'inserimento negli strumenti urbanistici di tali previsioni è subordinato alla predisposizione di un apposito piano (programma o progetto) di valorizzazione ambientale con cui definire le condizioni d'ambiente e, di conseguenza, le caratteristiche dell'intervento per quanto attiene dimensionamento, fattibilità e sostenibilità, inserimento ambientale e bacino di riferimento dell'intervento stesso; il piano di valorizzazione ambientale sarà da sottoporre a specifico Accordo di Programma, con la Provincia (o altro strumento di concertazione istituzionale similare) se prevede strutture o attrezzature di nuovo impianto.

7. Negli insediamenti (centri e nuclei) ricadenti all'interno delle zone di cui al presente articolo, il Comune può individuare ambiti consolidati, ambiti di riqualificazione o di nuovo insediamento, dotazioni territoriali destinate a soddisfare il fabbisogno della sola popolazione ivi residente a condizione che:

- tale opportunità (adozione di variante urbanistica), fatta eccezione per singoli lotti entro ambiti consolidati, sia preventivamente concordata con la Provincia attraverso specifico protocollo d'intesa (o altro strumento di concertazione similare). La richiesta di prevedere nuove zone residenziali è subordinata all'esaurimento delle relative previsioni contenute negli strumenti vigenti. Tale richiesta dovrà essere integrata da un apposito bilancio di settore in cui sia dettagliatamente quantificato il fabbisogno per la popolazione residente negli insediamenti in oggetto, sia dimostrato che previsioni analoghe sono già esaurite o non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno stimato e sia dimostrato che non sono possibili soluzioni alternative;
- che gli usi complementari eventualmente ammessi nelle zone residenziali siano specificati e quantificati e che siano compatibili con la residenza stessa (quali artigianato di servizio, commercio al dettaglio, ambulatori, studi professionali);
- che per gli insediamenti (centri e/o nuclei) posti a confine tra due comuni la previsione di aree per soddisfare i fabbisogni stimati sia sottoposta a specifico Accordo di Programma tra i comuni interessati;
- le nuove destinazioni residenziali previste siano collocate in aree geologicamente classificate stabili, prive di rischio sotto l'aspetto idraulico e se esista la possibilità di allacciare gli scarichi dei reflui in pubbliche fognature dotate di sistemi di depurazione funzionanti e in grado di recepire le nuove quantità di detti reflui mantenendo inalterata l'efficacia degli impianti stessi;

- il disegno urbanistico delle nuove aree sia contiguo al tessuto urbano esistente, favorendone la ricucitura, nonché l'armonico inserimento nel paesaggio circostante anche a livello architettonico, attraverso un contenuto sviluppo planimetrico ed altimetrico degli edifici. A tale proposito il Comune è obbligato a fornire all'ente approvante il proprio strumento urbanistico uno schema planivolumetrico di massima dell'insediamento onde poter verificare quanto sopra specificato.

8. Sono fatte salve, nelle zone di cui al presente articolo, le previsioni urbanistiche inserite negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale relative alle zone A), B), C), D), F) e G), nonché le previsioni specificamente individuate nelle tavole di zonizzazione dei Piani Provinciali vigenti sempre alla data di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Art. 13 - Tutela dei crinali (art.8 PTCP)

1. Il sistema dei crinali risulta specificato dal PTCP mediante la delimitazione di sistemi, zone ed elementi ricadenti in detti sistemi, riportati nella tav.2 del PSC.

2. Le norme che tutelano tali sistemi, zone ed elementi, intendono salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del sistema dei crinali e del sistema collinare, in quanto individuano le disposizioni utili a salvaguardare il patrimonio storico-ambientale che prioritariamente è meritevole di conservazione.

3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, comprese fra quelle appresso indicate, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali. L'attuazione di tali previsioni potrà essere oggetto di apposito Accordo di Programma tra la Provincia ed il Comune in coerenza degli obiettivi e delle strategie del P.T.C.P. In assenza degli strumenti sopra richiamati tali opere sono soggette alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, la produzione idroelettrica e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche;

- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma, non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, fermo restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali o interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, fermo restando che, nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al quinto comma, le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
6. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche,

dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed ai piani di cultura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

7. Ai fini di una miglior tutela dell'ambito del sistema dei crinali vengono recepiti dalle presenti Norme i seguenti indirizzi del PTCP:

- a. onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistematiche, nonché assicurare la visuale degli stessi, il Comune, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, definisce i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti, anche in relazione alle diverse caratteristiche morfologiche, insediative e percettive dei crinali stessi, fermo restando che i manufatti edilizi, esterni ai territori urbanizzati, ricadenti in posizione di culmine non dovranno superare l'altezza massima fuori terra di mt 7,50 al fine di rispettare il profilo originario del crinale. Fanno eccezione a queste indicazioni i sostegni per elettrodotti e gli impianti di radiodiffusione che nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare dovranno essere collocati in ogni modo al di fuori delle aree destinate dal PTCP a Zone di Tutela Naturalistica;
- b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico, d'uso collettivo o privato, direzionale, commerciale, turistico e residenziale, gli strumenti di pianificazione reperiscono i medesimi prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento, fatte salve le disposizioni più restrittive per determinate zone ed elementi individuati nello stesso piano, è ammessa solamente ove si dimostri in permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione, che dovranno trovare collocazione comunque in contiguità con il sistema insediativo esistente.

Art. 14 - Tutela del sistema forestale e boschivo (art.9 PTCP)

1. Il PSC individua nelle tavole 1 e 2 i terreni coperti da vegetazione forestale, o boschiva arborea di origine naturale e/o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi, o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali, od interventi antropici totalmente, o parzialmente distruttivi; gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.

2. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del

patrimonio boschivo, come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n° 752, alle prescrizioni di massima e polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n° 30;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Generale, in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
 - c. le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
3. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia, o di materie prime e/o semilavorati, possono essere consentiti esclusivamente al servizio

di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione, sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. Le opere di cui al precedente comma 3, nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 2 comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

5. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, e nelle zone di tutela agronaturalistica, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale, o artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dai Programmi di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna e dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n° 183.

Art. 15 - Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 139 (beni soggetti a tutela) e dell'art. 146 comma 1 lettera c) (fiumi, torrenti e corsi d'acqua) del D.L. 490/1999.

1. Le tavole 2 del PSC individuano gli alvei fluviali e le fasce della larghezza di m.

150 per parte a partire dalle relative sponde o argini e le altre aree del territorio comunale, che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi degli art.li 139 e 146 del Testo Unico di cui al D.L. 490/1999.

In tali ambiti qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnato da "autorizzazione paesistica", salvo i casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi degli artt.151 e 152 del citato D.L. 490/99.

Art. 16 - Ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

1 Le tavole 2 del PSC riportano i perimetri del vincolo idrogeologico, a cui sono subordinati gli interventi di uso e trasformazione del territorio ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente; ad essa si fa riferimento per l'applicazione delle procedure autorizzative conseguenti.

Art. 17 - Aree di pregio ambientale ai fini della salvaguardia della biodiversità (DPR 357/97)

1 Le tavole 2 del PSC riportano la perimetrazione delle aree denominate pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti), individuate dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n.1017/99. Tale individuazione fa riferimento alle direttive UE n.79/409/CEE "Uccelli" e n. 92/43/CEE "Habitat" che impongono agli stati membri di individuare aree di pregio ambientale ai fini della salvaguardia della biodiversità.

2 Entro l'ambito territoriale individuato ai sensi del comma 1 si applicano le norme del Regolamento di cui al DPR 08.09.1997 n.357, recante attuazione della delibera 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Art. 18 - Norme relative agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici del territorio

1 Sulla base dello studio redatto nell'ambito della redazione del PSC, ed in particolare degli esiti tecnici costituiti da capitolo del Quadro Conoscitivo relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici del territorio, rappresentano riferimento primario per l'attuazione delle politiche di tutela e per la definizione tecnica delle condizioni da porre alle trasformazioni del territorio in sede di POC le seguenti tavole di sintesi, che costituiscono allegati al Piano Strutturale:

Tav. S.6.a	Carta delle criticità territoriali
Tav. S.6.b	Aree suscettibili di amplificazione sismica e instabilità da terremoto
Tav. S.7	Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi
Tav. S.8	Carta dei suoli e dell'attitudine degli stessi ad accettare effluenti

zootecnici.

2 Le aree interessate da fenomeni di dissesto classificati nella tav. S.6.a sono soggette, anche se esterne alle aree perimetrate dal PAI come interessate ad frane attive o quiescenti, alle stesse limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del suolo riportate ai commi 2 e 3 dell'art.6 delle presenti Norme.

3 Specifiche prescrizioni relative agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici del territorio, di cui al comma 1 che precede, sono contenute nelle disposizioni contenute nelle schede relative agli ambiti (allegate alle presenti Norme), e nelle schede di VALSAT, che costituiscono parte integrante della disciplina normativa degli stessi ambiti.

CAPO 2.C – NORME DI TUTELA E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE

TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE E DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE

art. 19 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art.15 PTCP)

1. Il PSC recepisce le disposizioni dell'art.15 del PTCP, finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico individuati nel territorio di San Polo d'Enza.

2. La tavola 2 del PSC delimita le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alla seguente categoria tra quelle previste dal PTCP:

b2. aree di concentrazione di materiali archeologici, o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto, o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

3. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree di cui sopra, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al quinto comma, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

4. I piani o progetti di cui al comma 3 possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al secondo comma dell'art.15 del PTCP.

5. Fatta salva ogni ulteriore disposizioni dei piani o progetti di cui al quinto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del secondo comma possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità di progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto, o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Art. 20 - Elementi testimoniali dell'impianto storico della centuriazione (art.16 PTCP)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi persistenti testimoniali dell'impianto storico della centuriazione e delle aree ove questi elementi, in virtù della loro consistenza, connotano l'assetto di intere porzioni del territorio agrario.

Tali elementi sono: strade; strade poderali ed interpoderali; canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; tabernacoli agli incroci, o lungo gli assi ed ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

2. Le tavole 2 del PSC individuano a livello indiziario gli elementi di cui al primo comma. Fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano esattamente individuato gli elementi e le aree di cui al 1° comma e dettato le prescrizioni per la loro tutela, nell'ambito delle zone e per gli elementi persistenti testimoniali dell'impianto storico della centuriazione, ancorché individuati a livello indiziario, soggette alle norme del presente articolo, valgono le prescrizioni seguenti:

- a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve, ove possibile, riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale; in particolare è fatto divieto di interrare o tombare con canalizzazioni artificiali i corsi d'acqua presenti, su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento viario, in trasversale;
- b. gli interventi di nuova edificazione eventualmente previsti, sia di annessi rustici e di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, sia di costruzioni derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al successivo settimo comma, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco. Gli interventi medesimi devono inoltre costituire unità

accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'eventuale edificazione preesistente.

3. Nell'ambito delle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti:
 - a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal P.S.C., dal R.U.E. e dal P.O.C. in conformità alla L.R. 25 marzo 2000, n.20;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione di predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
4. Le opere di cui alle lettere d) ed e), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del quinto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed ai piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
5. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate dal P.S.C. e dal P.O.C., o da loro varianti generali o loro varianti parziali aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, oltre a quelle di cui al precedente terzo comma, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta essere coerente con l'organizzazione territoriale storica e che viene garantito il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.
6. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse nelle zone di cui al presente articolo, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi siano coerenti con l'organizzazione territoriale storica e che venga garantito il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.

Art. 21 - Altre disposizioni introdotte dal PSC

1 Il PSC individua, a partire dal Quadro Conoscitivo, un sistema di Beni Culturali e di elementi di interesse archeologico e storico (siti di ritrovamenti, resti di edifici, edifici e complessi architettonici, viabilità storica, canali storici, ecc.) classificandoli per tipologia, epoca di costruzione e stato di conservazione. I contenuti di tale Carta dei Beni Culturali – che costituisce parte integrante del Quadro Conoscitivo – sono trasferiti nella tavola 2 del PSC : Carta dei Beni Culturali.

2 I luoghi e gli elementi individuati come “Beni culturali” nella tavola 2 del PSC sono soggetti a tutela integrale; non è ammessa alcuna trasformazione che comprometta la riconoscibilità dell'oggetto architettonico o la possibilità di individuazione del sito. A tal fine ogni richiesta di autorizzazione che comporti interventi in queste aree è sottoposta a verifica preliminare ed a specifico parere preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale, ed eventualmente della Soprintendenza competente, sulla scorta di idonea documentazione predisposta a cura del proponente l'intervento.

Art. 22 -Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art.17bis PTCP)

1. Il PSC recepisce l'individuazione delle strutture insediative territoriali storiche non urbane, effettuata dal PTCP, e le perimetra con apposita grafia nella tav.2. Per tali località valgono le direttive di cui al terzo e quarto comma e le prescrizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo.

2. Il Comune adegua i propri strumenti urbanistici:

- perimetrando gli ambiti delle strutture insediative storiche non urbane di cui all'art.A-8 della L.R. 20/2000, predisponendo la disciplina particolareggiata;
- individuando i restanti edifici e manufatti che presentano caratteristiche di bene culturale o di interesse storico-testimoniale, e disciplinando la tutela, il recupero e la

- valorizzazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art.A-9 della L.R. 20/2000;
- individuando gli ambiti territoriali caratterizzati da valori di insieme, per la presenza di strutture insediative storiche non urbane, di altri beni culturali e/o di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario storico, e dettando specifiche disposizioni di tutela del valore identificato anche sottoponendo tali ambiti a progetti di tutela, recupero e valorizzazione ai sensi dell'articolo 29 del PTCP.
3. Non sono consentite trasformazioni che possono alterare i tratti essenziali strutturanti e/o connotanti gli ambiti individuati.
4. Nelle località di cui al primo comma individuate con apposita simbologia non sono consentite varianti agli strumenti urbanistici in assenza degli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 17bis del PTCP (approfondimento dell'analisi del sistema insediativo storico nelle aree non urbane) estesi quantomeno all'intera area in oggetto o all'intera porzione comunale se l'area in oggetto ricade nel territorio di più comuni.

Art. 23 - Tutela della viabilità storica e della viabilità storico-panoramica (art.20 PTCP)

1. In applicazione dell'art. 20 del P.T.C.P., il PSC individua e tutela la viabilità di interesse storico presente nel territorio comunale, ossia la viabilità che corrisponde a tracciati già individuabili nella cartografia storica. Il PSC individua inoltre nella stessa Tav. 2 e sottopone a tutela la viabilità di interesse panoramico.
2. Gli interventi sulla viabilità individuata come 'storica' dovranno assicurare la conservazione sia del tracciato e dell'ampiezza della sede, sia dei manufatti costitutivi quali ponti; muri di contenimento e parapetti realizzati con materiali e forme tradizionali, sia delle opere laterali quali fossi e tabernacoli votivi. Sono comunque ammissibili interventi di ampliamento della sede e miglioramento delle strade definite come "viabilità secondaria di interesse provinciale o intercomunale" nella tav. n. 3 del PSC.
3. Ai sensi delle presenti norme costituiscono modifiche ammissibili le opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali.
4. Al di fuori dei centri abitati, lungo la viabilità di interesse panoramico individuata dal PSC sono vietati tutti quegli interventi che possono compromettere la fruizione delle vedute panoramiche: ad esempio la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'apposizione di cartelli pubblicitari (ad eccezione delle insegne di esercizio e delle pre-insegne), l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere le vedute panoramiche.

Art. 24 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art.29 PTCP)

1. Il P.S.C. definisce, ai sensi dell'art. A-17 c.1 della L.R. 25.3.2000 n.20, il perimetro di due progetti locali di valorizzazione, relativi agli ambiti di Pieve e di Montefalcone, i cui perimetri sono individuati nella tav.2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono definiti dal comune anche ai sensi dell'art.29 del PTCP ("Progetti di tutela, recupero e valorizzazione"), che prevede:

- che i progetti di tutela, recupero e valorizzazione possano essere definiti da Regione, Provincia e Comune nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione;
- che tali progetti siano riferiti, in prima istanza e in via esemplificativa, agli ambiti territoriali perimetrati dal PTCP (art.3 lett.c 1° comma), ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina, parchi –museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle strutture insediative storiche non urbane;
- che i progetti relativi agli ambiti di cui al punto precedente possano prevedere motivate modifiche ai perimetri di tali ambiti e specificare le disposizioni dettate dal presente piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti; che la Regione provveda, con atti riferiti alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, alla più precisa individuazione dei criteri, delle modalità e delle risorse per la definizione e l'attuazione dei progetti di cui al primo comma.

3 L'attuazione delle previsioni relative agli ambiti dei progetti di valorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo territoriale tra Comune di San Polo d'Enza e Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art.15 della L.R.20/2000, che conterrà le scelte strategiche comuni in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico, nonché della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

In particolare l'accordo definisce i criteri per regolare le proposte di intervento sottoposte all'Amministrazione dai privati proprietari, e per finalizzare tali interventi (rigidamente contenuti entro condizioni qualitative di compatibilità ambientale, paesaggistica e storico-culturale) alla fruizione pubblica dei siti (con creazione di un parco pubblico e di spazi di percorribilità e sosta pedonale) e alla loro riqualificazione.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 25 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale

1 Ai sensi dell'art.28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole 1 del PSC in scala 1:5.000.

2 Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC.

3 Non è considerata variante al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della situazione dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

Art.26 - Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie

1 Entro gli ambiti perimetrati dal PSC i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare. I diritti edificatori si intendono sempre assegnati in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti in termini generali dal presente PSC e più in dettaglio dal POC.

2 Il POC può prevedere, entro i limiti fissati dal PSC, la cessione di aree da parte delle proprietà, insieme ai relativi diritti edificatori, secondo i criteri perequativi indicati al comma 1.

Capo 3.1 – NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 27 - Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico

1 Il PSC tutela l'identità del territorio storico attraverso l'individuazione, la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni, la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, degli spazi ineditati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell'assetto storico del territorio.

2 Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema

insediativo storico, attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, e incentivando il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, economiche al fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse.

3 Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in applicazione delle disposizioni del PTCP (articoli 15 16, 17, 17bis, 18, 19 e 20), sia attraverso disposizioni proprie, sviluppate e integrate da disposizioni del RUE (capo 2.C) e del POC.

Art. 28 - Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica

1 Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC individua e disciplina il Sistema insediativo storico, costituito da:

- Centri Storici (tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione); ai centri storici sono equiparati gli agglomerati e i nuclei non urbani di rilevante interesse storico (art. A-7 dell'Allegato), perimetrati nelle tavole 1:5.000 del PSC e classificati con la sigla CS;
- Nuclei e Insediamenti non urbani di rilevante interesse storico (strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio); ad essi sono equiparati sistemi insediativi in territorio rurale, con caratteri di strutture connotate da relazioni funzionali e continuità morfologica (art. A-8 dell'Allegato), perimetrati nelle tavole 1:5.000 del PSC e classificati con la sigla NS;
- Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art. A-9 dell'Allegato), entro il territorio urbanizzato o in territorio rurale, costituiti da:
 - edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs.n.490 del 1999;
 - edifici e complessi di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza perimetrati nelle tavole 1:5.000 del PSC e classificati con la sigla ES e un numero d'ordine.

2 Ai sensi dell'art.A-7 della L.R. 20/2000, entro gli ambiti perimetrati dei centri e nuclei storici:

- è vietato modificare i caratteri architettonici e ambientali che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza

storica o culturale;

- sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
- non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi, nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

Art. 29 - Deroghe alle norme generali sui centri storici

1 Nell'ambito del Centro Storico del capoluogo sono individuati alcuni edifici nei quali, in deroga all'art.2 che precede, sono possibili puntuali e limitati interventi di incremento delle volumetrie esistenti, secondo le disposizioni del Piano di Recupero del Centro Storico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 25.02.1998, che viene integralmente recepita, , come parte integrante della normativa del PSC e del RUE.

Art. 30 - Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs.490/99 ed edifici di particolare pregio

1 Ai sensi dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1:5.000 gli edifici di particolare pregio storico-culturale, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n.490 del 1999. La relativa disciplina di conservazione è definita come per tutto il patrimonio storico, oltre che dalla normativa sovraordinata, anche dalle norme del RUE e dalla cartografia in scala 1:1.000 allegata ("Disciplina dei centri e degli insediamenti storici").

Att. 31 - Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico

1 Tutte le unità edilizie sono classificate nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PSC, ed in base a tale classificazione il PSC assegna al RUE il compito di disciplinare gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente entro gli ambiti da esso perimetrati.

2 La disciplina degli interventi edilizi relativi agli ambiti CS, NS ed ES è contenuta nel Capo 4.A del RUE, che fa riferimento alla classificazione delle unità edilizie illustrata nella serie di tavole 2 del RUE, in scala 1:1.000 "Disciplina dei centri e degli insediamenti storici".

3 Le norme e gli indirizzi per gli interventi su edifici tutelati sono contenute nel capo 5.A del RUE.

4 Le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell'ambito degli insediamenti storici sono contenute nel Capo 5.B del RUE.

Art.32 - Compiti assegnati dal PSC al POC per il sistema insediativo storico

1 **Centri storici** - Nel rispetto delle perimetrazioni degli ambiti storici e delle strategie di intervento definite dal PSC, il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire programmi integrati di intervento per il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici. Tali interventi possono essere subordinati all'approvazione di strumenti attuativi quali i Programmi di riqualificazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/99, ed altre forme di attuazione. Nel POC potrà essere prevista la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto i contenuti sopra richiamati.

2 **Nuclei e insediamenti storici** - Nel rispetto delle norme di tutela del territorio storico e in applicazione della disciplina del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti integrati che contemplino ad esempio:

- la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico;
- la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;
- l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.

A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

3 **Edifici e complessi storici** - Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per i nuclei ES, di cui al comma 2 che precede.

A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

Capo 3.2 – NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO

AMBITI URBANI CONSOLIDATI - AUC

Art.33 - Definizione e perimetrazione degli AUC

- 1 Il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati in base ai criteri di cui all'art.A-10 della L.R. 20/2000.
- 2 Entro tali ambiti il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni.
- 3 Per consentire a tali politiche di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC assegna al RUE il compito di definire ed attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali.
- 4 A tal fine spetta al RUE la definizione di sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, e la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.

Art.34 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AUC

- 1 L'autorizzazione ad interventi edilizi che comportino un incremento del carico urbanistico è comunque subordinata alla verifica della funzionalità e dell'efficienza della rete scolante artificiale, e se necessario al suo contestuale adeguamento.
- 2 Gli interventi di ampliamento dei tessuti urbani classificati saturi sono ammissibili anche con creazione di nuove unità immobiliari, ma non possono comunque superare i 100 mq. di SC per ciascuna unità edilizia o l'indice massimo previsto al successivo comma 4.
- 3 Il RUE definisce il lotto minimo per interventi di nuova costruzione, e gli indici di edificabilità.
- 4 L'indice massimo previsto negli ambiti urbani consolidati non può in ogni caso superare il valore di 0,60 mq. di SC (superficie complessiva come definita dal RUE come somma della superficie utile netta e del 60% delle superfici accessorie) per mq. di superficie fondiaria.

Art. 35 - Dotazioni di livello locale

1 Il POC può definire, previa intesa con le proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse sociale DTL (a), di spazi verdi attrezzati DTL (c) e di parcheggi pubblici DTL (d).

Contestualmente all'approvazione del POC viene aggiornata la cartografia del RUE in scala 1:2.000 con l'indicazione di tali previsioni, di validità quinquennale.

Art. 36 - Modifiche alle destinazioni entro gli ambiti AUC

1 Nel quadro della classificazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, attraverso una variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di sub-aree, anche per trasformarne l'uso preesistente da attrezzatura pubblica in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati.

AMBITI CONSOLIDATI ESTERNI - AC**Art. 37 - Definizione e perimetrazione degli AC**

1 Il PSC individua e perimetra ambiti urbanizzati AC entro un contesto rurale (collinare o di pianura) in cui il tessuto edilizio è costituito da una sequenza di lotti di case unifamiliari con giardino allineati lungo la strada, o da piccoli complessi di edifici aggregati.

2 Per gli ambiti AC il PSC definisce modalità di intervento tese a consolidarne la presenza, arrestandone l'espansione territoriale, rafforzandone il carattere residenziale, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo modalità congruenti con il contesto ambientale. Le schede normative del PSC fissano anche una potenzialità massima di incremento del carico insediativo attuale.

Art.38 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti consolidati esterni AC

1 Qualunque intervento negli ambiti consolidati esterni che ecceda la manutenzione straordinaria è subordinato all'accertamento della funzionalità delle reti tecnologiche e alla conformità con le condizioni di sicurezza dall'inquinamento elettromagnetico e acustico.

2 Il RUE definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli usi

ammessi, le possibilità di ampliamento e trasformazione, il lotto minimo per interventi di nuova costruzione e le quantità massime di edificabilità.

3 La densità di edificazione realizzabile negli ambiti consolidati esterni non può comunque superare il valore di 0,35 mq. di SC per mq. di superficie fondiaria.

AMBITI DA RIQUALIFICARE - AR

Art. 39 - Definizione e perimetrazione degli AR

1 Ai sensi dell'art.A-11 della L.R. 20/2000 il PSC perimetra gli ambiti da riqualificare, costituiti dalle parti di territorio caratterizzati da carenze nella struttura morfologica e funzionale e/o da condizioni di degrado.

2 Entro gli ambiti da riqualificare il PSC promuove politiche di riorganizzazione territoriale, di miglioramento della qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, di più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità, ovvero politiche integrate volte ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che le investono.

Art. 40 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR

1 Il PSC definisce per ciascun AR attraverso una scheda urbanistica d'ambito:

- a. i dati metrici, caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
- b. gli obiettivi generali degli interventi
- c. gli indirizzi per la progettazione urbanistica
- d. gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le dotazioni richieste
- e. le funzioni ammesse
- f. i carichi insediativi massimi ammissibili, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.

2 Il punto a. della scheda rappresenta dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti d., e., f. rappresentano prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i punti b. e c. rappresentano indirizzi per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

3. Le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse, le soglie di criticità e le condizioni di sostenibilità degli interventi, oltre alle esigenze di mitigazioni definite nelle schede analitiche contenute nella VALSAT (Allegato al Cap.5: Condizioni per l'attuazione delle previsioni) costituiscono parte integrante delle schede d'ambito e prescrizioni vincolanti

per l'attuazione di tutti gli interventi entro gli ambiti da riqualificare.

Art. 41 - Ruolo del POC per l'attuazione delle previsioni del PSC entro gli ambiti AR

1 Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al successivo art.43, gli interventi negli AR si attuano attraverso il POC, al quale spetta:

- la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del piano, sulla base:
 - delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione;
 - dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;
 - della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie;
 - del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.
- A tali fini, ai sensi dell'art. 30 c.10 della L.R. n.20/2000, il POC può attivare forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare;
- la definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione;
 - la individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti, la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC, attraverso linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC.

Art. 42 - Attuazione degli interventi negli AR

1 Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di porzioni aree entro dell'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.

2 Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica, di recupero e ristrutturazione edilizia e di riqualificazione ambientale sono attuati previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o di un Progetto Unitario estesi ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).

In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AR su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa del PSC.

Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.

3 L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AR è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del PSC relative alla cessione di aree, ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico). Tali contenuti sono definiti in una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi all'ambito AR inclusi nel POC.

Art. 43 - Interventi ammessi per gli ambiti AR o gli edifici in essi inseriti, non inclusi nel POC

1 Il RUE disciplina gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito.

AMBITI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DA RIQUALIFICARE O TRASFERIRE (APR)

Art. 44 - Definizione e perimetrazione - Interventi di trasformazione e riconversione

1 Sono ambiti urbani occupati da edifici e complessi industriali di una certa consistenza, che essendo inseriti in un contesto urbanistico a larga prevalenza residenziale risultano non compatibili con esso o quantomeno richiedono particolari azioni per il mantenimento dell'attività produttiva.

Per gli immobili, siti in tali ambiti, che siano sede di attività produttive inquinanti, ogni intervento edilizio che ecceda la manutenzione ordinaria sarà consentito solo se finalizzato alla realizzazione di miglioramenti igienici e tecnologici atti ad abbattere in misura sostanziale i fattori inquinanti nei confronti dell'ambiente esterno e a migliorare

le condizioni di lavoro degli addetti.

2 Al di fuori del POC e fino alla scadenza del primo POC, sono ammessi:

- ampliamenti per le attività insediate fino all'esaurimento dell'indice di edificazione previsto dal vigente PRG;
- ampliamenti interni, entro il limite del 20% della Sc esistente, esclusivamente per l'insediamento di attività di riqualificazione previste dal PSC e dal RUE.”

Attraverso il POC possono essere attuati interventi di ristrutturazione urbanistica estesi a comparti definiti, con possibilità di incremento una tantum della S.C., nei limiti indicati nelle specifiche schede, va accompagnata in questi ambiti dalla presentazione di uno studio di compatibilità ambientale in cui devono essere evidenziati:

- l'attività produttiva svolta e il carico urbanistico indotto (presenza di addetti, flussi di traffico di merci, ecc.);
- il tipo di lavorazioni e gli effetti sull'ambiente (odori, rilasci di sostanze inquinanti in atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, inquinamento acustico)
- le trasformazioni funzionali e gli effetti ambientali incrementali connessi all'attuazione dell'intervento di espansione della superficie produttiva;
- gli interventi di mitigazione che si propone di mettere in atto contestualmente alla esecuzione delle opere di ristrutturazione e ampliamento.

3 Gli interventi di trasformazione e riconversione si configurano come opportunità per il miglioramento sostanziale delle relazioni con il contesto. La proposta di rilocalizzazione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione Comunale preventivamente a quella urbanistica relativa al piano attuativo relativo all'area insediata; essa consisterà in un piano di rilocalizzazione dell'attività produttiva nel territorio comunale, su aree destinate dal Piano Strutturale all'attività produttiva prevista; il piano conterrà inoltre il programma relativo al mantenimento o all'incremento dei livelli occupazionali dell'azienda, e gli impegni relativi alle eventuali opere di bonifica e messa in sicurezza del sito attuale.

La proposta sarà valutata dal Consiglio Comunale che delibererà in merito, ed in caso di approvazione l'Amministrazione comunale procederà alla stipula di una convenzione che regolerà modalità e tempi del trasferimento.

AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - NU

Art. 45 - Definizione e perimetrazione degli NU

1 Ai sensi dell'art.A-12 della L.R.24.3.2000 n.20, sono perimetrati, entro il territorio urbanizzato o da urbanizzare, gli ambiti per i nuovi insediamenti, costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, caratterizzati dalla equilibrata

compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e a produttive con essa compatibili. tali ambiti sono localizzati nelle parti di territorio prossime ai tessuti urbani esistenti, oppure - in caso di sostituzione - entro il territorio urbanizzato.

2 Sono definiti NU.1 gli ambiti per i nuovi insediamenti nei quali gli interventi sono previsti ex novo in base alle indicazioni del PSC e dei successivi POC.

3 Sono definiti NU.2 gli ambiti per i nuovi insediamenti nei quali gli interventi sono in corso, per effetto di piani attuativi o di interventi diretti convenzionati del previgente PRG. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore all'epoca di adozione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione. Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il RUE definisce criteri e modalità di intervento ammesse.

Nell'ambito NU.2d l'attuazione degli interventi è subordinata all'inserimento del POC, e alla definizione di nuove modalità attuative in base alle prescrizioni fissate dal presente PSC nella relativa scheda urbanistica.

4 Il PSC definisce per ciascun ambito NU.1 attraverso una scheda urbanistica caratteristiche, obiettivi, requisiti e carichi insediativi, negli stessi termini indicati per gli AR all'art.15 che precede.

Art. 46 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti NU

1 Il PSC definisce per ciascun NU.1 e per l'ambito NU.2d, attraverso una scheda urbanistica d'ambito:

- a. dati metrici; caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
- b. gli obiettivi generali degli interventi
- c. gli indirizzi per la progettazione urbanistica
- d. gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le dotazioni richieste
- e. le funzioni ammesse
- f. i carichi insediativi massimi ammissibili, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.

2 Il punto a. della scheda rappresenta dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti d., e., f. rappresentano prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i punti b. e c. rappresentano indirizzi per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

3. Le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse , le soglie di criticità e le condizioni di sostenibilità degli interventi, oltre alle esigenze di mitigazioni definite nelle schede analitiche contenute nella VALSAT (Allegato al Cap.5: Condizioni per

l'attuazione delle previsioni) costituiscono parte integrante delle schede d'ambito e prescrizioni vincolanti per l'attuazione di tutti gli interventi entro gli ambiti da riqualificare.

Art. 47 - Attuazione degli interventi negli NU.1

1 Ad eccezione degli interventi ordinari di cui all'art. 46, entro gli ambiti per i nuovi insediamenti gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione dell'esistente si attuano previo inserimento nel POC (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini), secondo le stesse modalità previste per gli ambiti AR, riportate agli articoli 39 e 40 delle presenti Norme.

2 Negli ambiti di nuovo insediamento NU.1 l'attuazione degli interventi avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).

In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti NU su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti stessi, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive fornite dalla scheda normativa del PSC.

Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.

3 La realizzazione degli interventi edilizi negli ambiti NU.1 è subordinata alla contestuale cessione delle aree individuate dal P.O.C. come pubbliche, e alla contestuale applicazione da parte dei soggetti attuatori delle prescrizioni del PSC descritte nella scheda normativa relative ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico). Tali contenuti sono definiti in una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi agli ambiti NU inclusi nel POC.

4 All'atto della stipula della convenzione l'Amministrazione potrà definire d'intesa con gli operatori interessati all'attuazione, per una parte delle aree oggetto di cessione (in esubero rispetto alle dotazioni minime prescritte per legge), forme di gestione convenzionata degli usi pubblici, prevedendo per tali aree il mantenimento del possesso da parte dei privati (proprietari o altri soggetti).

Art. 48 - Interventi ammessi per gli ambiti NU.1 o gli edifici in essi inseriti, non inclusi nel POC

1 Il RUE disciplina gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di intervento definite dal PSC per l'intero ambito di nuovo insediamento.

Art. 49 - Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR, APR, NU attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico

1 L'attuazione degli interventi negli ambiti AR, APR, NU è soggetta ad approvazione preventiva di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. L'attuazione degli interventi è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di competenza dei singoli interventi, le prescrizioni previste dal PSC, ed in particolare che vengano cedute all'Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella scheda del PSC relativa all'ambito (allegata alle Norme).

2 In sede di POC per ciascun ambito AR, APR e NU di cui si prevede l'avvio dell'attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC all'Ambito, al netto della superficie edificata esistente. Tale valore è riferito all'intero ambito. La scheda di assetto urbanistico riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.

3 La scheda di assetto urbanistico è un elaborato del POC e contiene indicazioni sia in termini normativi di programmazione qualitativa e quantitativa, sia in termini grafici attraverso la predisposizione di un elaborato in scala 1:2.000 o 1:1.000, che rappresenta il riferimento normativo di carattere progettuale per l'attuazione degli interventi.

4 I contenuti della scheda di assetto urbanistico presentano, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.20/2000, caratteristiche in parte prescrittive, ed in parte di indirizzo; questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di pianificazione attuativa (PUA).

I contenuti della scheda di assetto urbanistico del POC sono:

- perimetrazione dell'ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento
- strade carrabili di nuova realizzazione
- superfici fondiarie degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione

(senza vincoli tipologici)

- eventuali allineamenti di fronti edilizi
- parcheggi pubblici
- verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport
- principali percorsi pedonali e ciclabili
- spazi pedonali pubblici e privati
- spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato)
- edifici storici da recuperare
- edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico.

5 La scheda di assetto urbanistico costituisce per le parti non prescrittive (indirizzi) un'esemplificazione di applicazione delle norme del P.O.C. e del Regolamento Urbanistico-Edilizio, e come tale rappresenta strumento di indirizzo della progettazione attuativa per gli operatori (per rendere più spedito ed efficace l'iter), e di valutazione dei progetti (anche attraverso l'esame di eventuali proposte alternative) per l'Amministrazione Comunale.

6 I contenuti prescrittivi della scheda sono costituiti dalle scelte progettuali strutturali o che hanno influenza su altre parti del territorio: tracciati della viabilità, dimensione e localizzazione degli spazi pubblici, altezze degli edifici, superfici coperte, ecc.

7 Qualora le norme del PSC e la scheda di assetto urbanistico del POC prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture, siano in parte reperite in comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo insediamento, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo o al progetto unitario deve prevedere, attraverso specifico atto, le modalità di attuazione contestuale delle opere corrispondenti alle dotazioni territoriali relative a questi comparti.

8 L'attuazione attraverso piano attuativo relativo ad un comparto stralcio definito dal POC è possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del comparto o dell'ambito con l'assetto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda normativa di PSC relativa all'intero Ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo comparto (da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della convenzione - tipo relativa allo stesso intero Ambito.

9 Il piano attuativo deve inoltre garantire il rispetto delle dotazioni, delle quantità edificatorie, degli usi e dei requisiti urbanistici definiti dalla scheda normativa di PSC relativa all'Ambito.

10 In fase attuativa, nel caso in cui gli interventi su singoli comparti si attuino secondo le prescrizioni e gli indirizzi progettuali della scheda di assetto urbanistico del POC, l'attuazione può avvenire attraverso progetto unitario convenzionato riferito all'ambito territoriale di uno o più comparti, e la sua approvazione consente il rilascio - anche contestuale - dei relativi permessi di costruire.

11 Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo non sostanziale dall'assetto proposto dalla scheda di assetto urbanistico dell'Ambito di nuovo insediamento, le relative modifiche potranno essere effettuate in sede di piano attuativo del comparto, corredato da una tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto con quello complessivo dell'Ambito come individuato dalle tavole del P.O.C.

12 In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell'Ambito o conseguenze sull'assetto urbanistico di aree esterne all'ambito, il piano attuativo deve assumere il ruolo di Variante specifica di P.O.C..

13 In assenza di piano attuativo o di progetto unitario approvato sono possibili sul patrimonio edilizio esistente gli interventi specificamente previsti dal RUE.

14 Per quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal PSC come condizione preliminare "extra standard" per l'attuazione degli interventi, la distribuzione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti di trasformazione e delle zone speciali viene effettuata, sulla base di un preventivo di massima, all'atto della stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alla L.10/1977 vengono a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera del Consiglio comunale, all'atto di approvazione della convenzione, viene determinato l'esatto ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).

15 La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del P.O.C. all'atto di approvazione del Piano Attuativo con delibera del Consiglio Comunale, ferme restando le prescrizioni relative alle modalità di intervento, alle destinazioni ed alle quantità di opere realizzabili, senza che ciò costituisca variante al P.O.C.

Entro il limite quantitativo del 10%, la redistribuzione delle potenzialità edificatorie può avvenire attraverso il piano attuativo.

16 Una variazione sostanziale (nelle quantità e/o nelle destinazioni fissate dalla scheda normativa) può avvenire soltanto secondo la procedura della Variante al P.O.C..

17 Una modifica del perimetro di un comparto e altre modifiche che riguardino contenuti non prescrittivi - fermo restando l'assetto complessivo dell'ambito – possono avvenire attraverso approvazione del piano attuativo.

18 Le schede di assetto urbanistico del POC indicano per ciascuna destinazione ammessa nell'ambito le correlate possibilità d'intervento, entro i limiti prescritti dal PSC.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 50 - Definizioni

1 Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n.20/2000, dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.

Vengono distinte due tipologie di ambiti:

- specializzati per attività produttive (ASP1 - esistenti; ASP.3 – nuovi; ASP5 in corso di attuazione)
- specializzati per attività commerciali (ASP.2 - esistenti; ASP.4 - nuovi; ASP6 in corso di attuazione)

per ciascuno dei quali viene distinto se si tratti di:

- ambiti già insediati (ASP1 e ASP2)
- ambiti in corso di attuazione (ASP.5 e ASP6))
- ambiti di nuova previsione (ASP3 e ASP4).

2 Il PSC individua, nelle tavole cartografiche, le aree del territorio comunale nelle quali si rende possibile l'insediamento di Grandi e Medio-Grandi strutture di vendita al dettaglio.

Compete al RUE la disciplina per l'insediamento di Medio-Piccole strutture di vendita anche all'interno degli Ambiti Consolidati; compete al POC la disciplina per l'insediamento di Medio-Piccole strutture di vendita all'interno degli Ambiti di Riquilificazione e degli Ambiti di Nuovo Insediamento.

Il rilascio delle autorizzazioni al commercio per le singole strutture di vendita è comunque subordinato al rispetto della vigente normativa in materia ed al rispetto dei criteri per il rilascio che verranno stabiliti dal Comune con atto autonomo, integrativo alle presenti disposizioni.

Art. 51 - Modalità di attuazione

- 1 Negli ambiti parzialmente o totalmente insediati
ASP.1 (ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione),
ASP.2 (ambiti con prevalenza di attività commerciali)

gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto.
Negli ambiti ASP.5 gli interventi si attuano in applicazione di PUA e convenzioni in essere.

- 2 Negli ambiti ASP.1 e ASP.2 il RUE disciplina gli interventi edilizi promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando le variazioni delle destinazioni d'uso, secondo le seguenti prescrizioni e indirizzi:

- non è mai consentito l'aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione presente all'epoca dell'adozione del PSC;
- l'incremento della capacità edificatoria è possibile fino ad un massimo di $U_f = 0,60 \text{ mq./mq.}$, a condizione che la superficie coperta non superi il 50% della SF;
- gli usi terziari e residenziali complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, entro i limiti definiti dal RUE.

- 3 Negli ambiti ASP.3 (ambiti per nuovi insediamenti produttivi) e ASP.4 (ambiti per nuovi insediamenti commerciali e direzionali) gli interventi si attuano previa approvazione di piano attuativo. L'attuazione è subordinata all'inserimento nel POC, secondo le stesse modalità e procedure previste per gli ambiti da riqualificare e gli ambiti per nuovi insediamenti.

Art. 52 - Il nuovo polo artigianale-industriale di Barcaccia: caratteristiche e modalità di attuazione

- 1 Il PSC prevede il graduale insediamento del polo produttivo di Barcaccia, che considera strategico per lo sviluppo e la trasformazione delle sedi produttive nel proprio territorio.

Il sistema di aree e di interventi infrastrutturali definito dal PSC si dovrà attuare in modo organico secondo fasi e modalità che saranno definite in sede di POC.

- 2 Il PSC assegna al POC i seguenti criteri e requisiti vincolanti per l'attuazione:
- che siano effettuati preventivamente gli accertamenti tecnici necessari a garantire la compatibilità delle previsioni insediative con il contesto ambientale, in particolare con l'esigenza di protezione delle falde sotterranee in zona e ad elevata vulnerabilità;
 - che sia garantito, per la soglia dimensionale prevista, la dotazione di

infrastrutture energetiche (reti elettriche) e delle condizioni di efficienza della rete fognaria;

- che sia prevista, e garantito da idonee garanzie, l'attuazione contestuale delle opere di urbanizzazione generale (grande e viabilità) e specifiche (attrezzature) che assicurino adeguata funzionalità all'insediamento

3 In sede di POC, l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e 30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) prevede forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà.

Art. 53 - Aree ecologicamente attrezzate

1 Ai sensi dell'art.A-14 della L.R. n.20/2000, il PSC definisce per gli ambiti produttivi da realizzare a Barcaccia l'obiettivo di "aree ecologicamente attrezzate", attraverso requisiti prestazionali che dovranno essere specificati in sede di POC e perseguiti attraverso idonee misure progettuali e attuative, con riguardo in particolare a:

- salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- smaltimento e recupero dei rifiuti;
- trattamento delle acque reflue;
- contenimento dei consumi energetici;
- prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.

Capo 3.3 – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE - TR

Art. 54 - Classificazione del territorio rurale

1 Ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, esposti nella prima parte di questa relazione, ed in conformità con gli indirizzi della L.R. n.20/2000, il PSC individua e perimetra nelle tavole 1 in scala 1:5.000 i seguenti ambiti:

TR 1 – Aree di valore naturale e ambientale (art.A-17), suddivise in:

TR 1.a Aree boscate (lett.a)

TR 1.b Invasi ed alvei di corsi d'acqua (lett.c)

TR 2 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18)

TR 3 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art.A – 19)

TR 4 – Ambiti agricoli periurbani (art. A-20)

Art. 55 - Indirizzi per le aree di valore naturale e ambientale – TR 1

1 Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.

2 In particolare si assumono le prescrizioni dell'art.9 del PTCP (Tutela del sistema forestale e boschivo) per quanto riguarda le aree boscate, quelle dell'art.25 del PTCP (Invasi ed alvei dei corsi d'acqua) per tali sub-ambiti, e – per quanto applicabile – le prescrizioni del PTCP relative alle “zone di tutela naturalistica” di cui all'art. 21 del PTCP.

3 I testi di tali prescrizioni sono riportati al Capo 2.B del R.U.E., a cui si rimanda per una descrizione dettagliata delle misure.

4 In relazione agli ambiti in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni citate e più in generale delle norme del RUE, il POC ha il compito di coordinare interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.

5 Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Reggio Emilia, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

Art. 56 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – TR.2

1 Il PSC classifica l'intero territorio rurale collinare e una parte dell'ambito della Valle dell'Enza (esterno all'invaso e all'alveo vero e proprio) come “ambito agricolo di rilievo paesaggistico”, riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica.

Entro tali ambiti il PSC recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP, in quanto applicabili; in particolare:

- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13)

- zone di tutela agronaturalistica (art. 22)
- tutela dei crinali (art. 8)

I testi di tali prescrizioni sono riesortati al Capo 2.B del R.U.E., a cui si rimanda per una descrizione dettagliata delle misure.

Art. 57 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – TR.3

1 Il PSC classifica il territorio rurale di pianura, esterno al perimetro dell'urbanizzato, come "ambito ad alta vocazione produttiva agricola", in considerazione della grande qualità agronomica di tale territorio ed in particolare della sua appartenenza alla zona tipica di produzione del parmigiano-reggiano.

2 Il PSC persegue la conservazione dell'integrità del territorio agricolo di pianura, limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promovendo il riordino della qualificazione del patrimonio edilizio esistente e la razionalizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture.

3 Vengono pertanto esclusi dal PSC, in particolare in questa parte del territorio rurale, interventi edilizi e trasformazioni d'uso potenzialmente capaci di compromettere l'equilibrato sviluppo delle attività produttive esistenti, generando sottrazione di territorio e conflitti di carattere ambientale e funzionale.

4 Il PSC attua le politiche di sostegno all'attività agricola attraverso le norme del RUE, che disciplina le modalità di intervento, in particolare favorendo:

- l'adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente utilizzato a fini aziendali
- gli interventi di realizzazione di nuovi edifici aziendali, entro limiti definiti dal RUE e comunque nell'ambito di Piani di Investimento in Azienda Agricola (PIA)
- la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, soltanto nei casi – previsti alla lett. C) dell'art.A-19 della L.R. 20/2000, in cui sia dimostrato attraverso il ,PIA che le nuove esigenze abitative connesse all'attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 58 - Ambiti agricoli periurbani (TR.4)

1 Sono aree che a seguito dell'espansione dell'urbanizzato si trovano oggi a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, e che interagiscono con la città in termini:

- di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
- di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani

edificati;

- di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.

2 Entro gli ambiti TR.4 il PSC conferma gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti animali - e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani (strutture ricreative e per il tempo libero, dotazioni ecologiche e servizi ambientali).

3 La disciplina ordinaria è contenuta nel RUE.

4 Verificando che la manutenzione di tali fondi sia tale da garantire corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio urbano, l'Amministrazione può promuovere preventivamente entro tali zone azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, attraverso la stipula di Accordi con i privati interessati, ai sensi dell'art.18 della L.R. 20/2000.

Art.59 - Interventi edilizi in ambito rurale

1 Ai sensi dell'art.A-21 della L.R. n.20/2000 la realizzazione di nuovi edifici nel territori rurale è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti e con le eccezioni di quanto stabilito nel RUE.

2 Le modalità di intervento edilizio sono disciplinate dal RUE.

3 Gli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, è pure disciplinato dal RUE, che recepisce e dettaglia i principi contenuti nel citato art. A-21 della legge 20; in particolare (lett. a) - e) del comma 2):

- per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;

- per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;

- nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui ai punti precedenti, il RUE, ai fini del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, può prevedere interventi rivolti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente individuate. Negli ambiti TR.3 il Comune persegue prioritariamente il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con le modalità sopra indicate;
- gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare;
- gli interventi di recupero di cui al presente comma sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità..

4 E' sempre escluso, come specificato alla lett. f del comma 2 dell'art.A-21, il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. E' invece consentito dal RUE il recupero anche a fini abitativi di immobili aventi una tipologia e una dimensione assimilabili a quelli di un edificio rurale, con il requisito minimo di una superficie coperta compresa tra 30 e 150 mq. ed un volume dell'involucro compreso tra 180 e 600 mc.

Capo 3.4 – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI - DT

Il sistema delle dotazioni territoriali previsto dal PSC comprende:

- Le attrezzature e spazi collettivi
- Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

Art. 60 - Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi

1 La dotazione di attrezzature e spazi collettivi è articolato dal PSC a due livelli:

- le dotazioni di scala urbana e territoriale, individuate nella cartografia in scala 1:5.000 e classificate come DTU.

La loro articolazione tipologica è la seguente:

DTU.a Attrezzature collettive civili e religiose

DTU.b Attrezzature per l'istruzione

DTU.c Verde pubblico

DTU.c(s) Attrezzature sportive

DTU.d Parcheggi di interesse urbano

- le dotazioni di scala locale, classificate come DTL. Esse possono essere individuate nella cartografia in scala 1:2.000 del RUE, oppure possono essere individuate per il settore urbano o l'ambito territoriale di competenza come obiettivi del programma di opere pubbliche e interventi privati previsto dal POC, ed essere oggetto di forme di convenzionamento a tal fine.

Art. 61 - Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali

- 1 Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:
 - direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
 - attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento (NU.1 e NU.2) e gli ambiti di riqualificazione AR, sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
 - attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati (urbani AUC ed esterni AC), qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.

Art. 62 - Il polo di attrezzature scolastiche e di servizi urbani a sud del capoluogo

- 1 Il PSC persegue il potenziamento e la razionalizzazione dei servizi urbani attraverso la costituzione di un polo integrato, in parte attuato ed in parte da realizzare, che ospiterà:
 - attrezzature scolastiche
 - attrezzature sportive
 - attrezzature religiose
 - strutture sanitarie
 - attrezzature culturale
 - strutture di sicurezza (caserma dei Carabinieri).
- 2 Le scelte di assetto territoriale del PSC e in fase attuativa quelle del POC convergono, attraverso un complesso di azioni coordinate (acquisizione di aree, miglioramento della viabilità, realizzazione di piste ciclabili, infrastrutturazione di aree, ecc.) all'obiettivo della formazione del polo di servizi.
- 3 In relazione a tali strategie l'Amministrazione Comunale può decidere il

trasferimento di altre attrezzature all'interno del polo di servizi, anche variando in sede di POC la destinazione di aree a servizi che il PSC include entro l'ambito urbano consolidato.

Art. 63 Progetto speciale per l'ambito "Parco Lido"

1 Il PSC recepisce il progetto Parco Lido finalizzato al potenziamento e alla qualificazione delle attività di interesse pubblico, insediate in prossimità del Centro Storico del capoluogo, su un terrazzo dell'Enza.

Le attività previste entro tale ambito sono:

Attività sportive; attività ricreative e per il tempo libero; attività di spettacolo, esposizioni e mostre; Pubblici esercizi; Attività ippiche (ippodromo); Sede di spettacoli viaggianti; Attività culturali; Parcheggi pubblici di urbanizzazione generale.

2 Sono considerate compatibili con l'attuazione del progetto "Parco Lido" attività complementari alle precedenti, già insediate (come l'allevamento di cavalli), che concorrono alla differenziazione dell'offerta di servizi al visitatore, a condizione che i contenuti specifici, le eventuali trasformazioni edilizie e le modalità di svolgimento costituiscano oggetto di una convenzione con l'Amministrazione comunale, al fine di dare legittimità e coerenza alle situazioni di fatto.

3 L'Amministrazione Comunale attuerà il progetto attraverso:

- interventi diretti
- progetti e programmi di intervento inseriti nel POC
- accordi con i privati finalizzati alla realizzazione e gestione di opere di interesse generale.

Art. 64 - Altri progetti speciali in territorio rurale

1 Il PSC individua gli ambiti di applicazione di tre progetti di qualificazione del paesaggio e di promozione della fruizione paesaggistica e storico-culturale del territorio rurale:

- il Parco fluviale dell'Enza
- gli ambiti dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione di Montefalcone e Pieve.

2 I contenuti dei progetti sono da definire in sede di POC, sulla base delle indicazioni messe a punto:

- per il progetto del Parco fluviale dell'Enza, dal Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza, il cui ambito territoriale di riferimento è riportato nelle tav.1 del presente PSC.

Nell'ambito di tale progetto saranno da definire, in forma coordinata con l'attuazione del PAE vigente e con la realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale (variante alla SP12 Asse di Val d'Enza) interventi di mitigazione e sistemazione ambientale; tra essi il PSC prevede espressamente la localizzazione e realizzazione di laghi per pesca sportiva e dei relativi servizi, in sostituzione del complesso di cui si dovrebbe rendere necessaria la dismissione in località Barcaccia.

- per i progetti di tutela, recupero e valorizzazione di Pieve e Montefalcone (art.24 delle presenti Norme) gli obiettivi e le caratteristiche degli interventi sono definiti dalle schede normative omonime, allegate alle presenti Norme, mentre la definizione operativa è subordinata alla stipula di un Accordo di Pianificazione con la Provincia di Reggio Emilia.

Art.65 - Dotazioni infrastrutturali

1 Il PSC definisce:

- gli interventi necessari per l'adeguamento delle reti infrastrutturali delle strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici di interesse generale, anche attraverso un'individuazione cartografica di massima nelle tavole in scala 1:5.000
- l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e opere di prelievo e trattamento idrico; rete fognante, impianti di depurazione;
- impianti per la raccolta dei RSU
- impianti di distribuzione energia elettrica, gas e illuminazione pubblica;
- impianti e reti di comunicazioni.

2 E' compito del POC garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga attraverso previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.

Art. 66 - Infrastrutture per la mobilità

1 Ai sensi degli art. A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") il PSC individua:

- Il sistema delle infrastrutture per la mobilità sia generale (grande viabilità), sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, che nel territorio rurale;
- la viabilità di progetto, all'interno degli ambiti di nuovo insediamento NU e degli ambiti da riqualificare AR;

- le piste ciclabili principali, esistenti e di progetto
- la linea ferroviaria e le aree di pertinenza

2 Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE. E' compito del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, sia attraverso interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare, garantendo che esse corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di PSC e di RUE.

Art. 67 - Fasce di rispetto e ambientazione (dotazioni ecologiche e ambientali) - RA

1 Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 24.3.2000 n.20, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.

2 Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita in sede di PSC (schede normative di ambito), di POC (schede di assetto urbanistico) e di RUE.

3 La tavola 1 del PSC perimetra alcune aree destinate a dotazioni ecologiche e ambientali; nelle schede relative agli ambiti sono individuate, in termini di requisiti e prestazioni assegnate all'ambito, altre specifiche dotazioni la cui quantificazione e definizione progettuale spetta al POC e al RUE (per gli ambiti territoriali non interessati dal POC).

Art. 68 - Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi

1 In attesa della predisposizione del Piano Energetico Comunale il PSC prevede che in sede di programmazione degli interventi (POC) siano soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e

all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:

- Ambiti di riqualificazione
- Ambiti di nuovo insediamento
- Ambito specializzato per attività produttive ASP.3

2 Il Regolamento Urbanistico edilizio può prevedere specifiche norme (verifica in termini di fattibilità e incentivazione interventi per il risparmio energetico) per promuovere il risparmio energetico e l'uso di energie alternative gli interventi edilizi diffusi. In termini generali, il RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull'architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti.

Promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi

3 IL P.S.C. promuove la qualificazione degli interventi edilizi attraverso specifiche forme di incentivazione economica, con la finalità di migliorare la compatibilità ambientale, la sicurezza, la salubrità e l'economicità dell'abitazione per la cittadinanza.

4 Ai fini suddetti possono essere considerati requisiti obbligatori alcuni tra i requisiti individuati dalla normativa regionale come "volontari", limitatamente agli interventi soggetti a POC (di cui al punto precedente), e viene incentivata la loro applicazione – anche in misura superiore quanto previsto dalla normativa regionale.

5 I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono:

- Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici
- Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti
- Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi
- Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.)
- Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.)
- Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo
- Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno rispetto al contesto urbano

6 I progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata e dell'accertamento della corretta esecuzione delle opere, saranno considerati meritevoli di acquisire un riconoscimento di qualità edilizia e di ecosostenibilità da parte

dell'Amministrazione Comunale, potranno fruire di un incentivo costituito da una riduzione degli oneri di urbanizzazione, in conformità alle disposizioni e ai criteri regionali di cui alle Delibere C.R. n.849 e n.850/1998 e in applicazione della Delibera G.R. n.21 del 16.1.2001.

Altre forme di incentivazione potranno essere messe a punto dal Comune, anche d'intesa con altri soggetti economici e sociali.

Art.69 - Programmi di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico

1 L'Amministrazione Comunale e l'ENEL dovranno definire, in applicazione degli obiettivi del presente PSC, programmi di risanamento del territorio dalle situazioni di inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R.30/2001, a cui partecipano per le rispettive competenze. In particolare l'Amministrazione Comunale tiene conto a tal fine, nei propri programmi relativi alle opere pubbliche da coordinare con i POC quinquennali, dell'obiettivo prioritario del risanamento, facendo convergere su detti programmi risorse destinate ad interventi infrastrutturali (viabilità, adeguamento reti, ecc.), anche attraverso intese con altri soggetti istituzionali e non, e previo parere di ARPA e AUSL.

2 Gli esiti dei programmi e intese di cui al comma 1 potranno costituire oggetto di Accordi Territoriali, ai sensi della L.R. 20/2000, anche ai fini di una condivisione di tali strategie di intervento (spostamento tratti di elettrodotti; interramenti, ecc.) con altre Amministrazioni locali, i cui territori sono altrettanto interessati dal passaggio di elettrodotti ad alta e media tensione.

3 I tracciati relativi ad un primo programma di interrimento di tre linee M-T , in corso di definizione operativa, vengono riportati nella cartografia del PSC.

4 L'ambito urbano centrale classificato dal PSC con la sigla "IU" (Infrastrutture Urbane) sede della cabina primaria ENEL di San Polo (di rilievo provinciale ed extraprovinciale) richiede, per le particolari condizioni del contesto, che qualsiasi intervento edilizio all'interno dell'area che comporti modifiche al tracciato di linee aeree ad alta o media tensione sia subordinato a specifiche convenzioni, che regolamentino la contestuale attuazione di programmi di bonifica delle linee, così come stabilito a conclusione della Conferenza di Pianificazione sul Documento Preliminare del PSC. Tutti gli interventi edilizi all'interno dell'ambito "IU" dovranno essere comunque improntati alla riduzione delle emissioni del campo elettromagnetico verso l'esterno del comparto.

Art.70 - Adeguamento degli impianti di depurazione e dei sistemi fognari

1 Il PSC considera condizione preliminare necessaria allo sviluppo delle principali previsioni insediative l'attuazione dei necessari interventi di adeguamento del collettore

fognario intercomunale “Ciano – Roncocesi”, servito dal depuratore AGAC in località Roncocesi, avente potenzialità idonea.2. Il programma di adeguamento, impostato da AGAC in occasione del presente PSC, prevede, anche i relazione alle nuove previsioni insediative:

- la razionalizzazione degli scolmatori, aumentandone l'efficienza; contestualmente il PSC prescrive al POC di prevedere per gli interventi di trasformazione del territorio invasi per la raccolta delle acque di prima pioggia nella misura di 5mm./ha impermeabilizzato.
- La ristrutturazione del collettore tra le sezioni di Fontaneto e di Ravasini (il primo stralcio, fino a piazza Matteotti, è oggetto di progetto inserito nel Programma Triennale Regionale).
- Il potenziamento elettromeccanico ed idraulico del sollevamento di Barcaccia, e adeguamento del piping di mandata.
- Il potenziamento del collettore intercomunale a monte della sezione di Fontaneto.
- La verifica e l'adeguamento degli scolmatori del collettore intercomunale a valle di Barcaccia.

Art. 71 - Adeguamento delle reti gas e acqua

1 Negli ambiti di Vedruzzo (NU.1i – NU.1l) si deve prevedere uno sviluppo delle reti di distribuzione esistenti al contorno, e la costruzione di una condotta acqua lungo l'asse Pontenovo – Pieve.

2 Per il polo produttivo di Barcaccia, la rete gas MP estesa nel nuovo comparto; solo l'insediamento di particolari attività produttive gas esigenti potrebbe richiedere un potenziamento della condotta adduttrice.

3 La fornitura acqua dovrà essere incrementata con vari interventi:

- potenziamento del tratto Pieve – Cornacchia
- completamento dell'asse Pontenovo-Pieve
- sviluppo di una rete di distribuzione a Barcaccia, lungo il tracciato della viabilità di progetto ad est del centro abitato.